



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 31128/23
R.G. 7051/20
CIR. 15409/23
REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI – V SEZ. CIV.

Il giudice di pace, nella persona della dott.ssa Mariagabriella De Iulio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 7051/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi

TRA

ASD A.M. F , C.F./P.I. , in persona del titolare M. A. ,
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della citazione, dall'avv. P
S. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in alla via a

ATTRICE

E

P. S. P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Prete,
unitamente al quale è elettivamente domiciliata in , al
presso lo studio dell'avv. G A

CONVENUTA

OGGETTO: restituzione somma.

CONCLUSIONI : come precisate all'udienza del 16.03.2023, che qui si intendono integralmente riportate.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene redatta con motivazione semplificata, secondo le indicazioni dettate dagli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
L'attrice ha convenuto in giudizio la P S.r.l. per sentirla condannare, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta stessa del contratto di compravendita di materiale fitness tra le parti intercorso, al pagamento della somma di euro 800,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. Ha dedotto che in data 09.10.2018 commissionava alla convenuta, con ordine n. 9443, l'acquisto di materiale fitness, in particolare integratori vitaminici, di cui alla fattura n. 010042 del 9.10.2018 di euro 1.331,66; che i prodotti venivano spediti in plico chiuso e sigillato, consegnato ad essa attrice a mezzo corriere espresso BRT S.p.a.; che una volta aperto il pacco il sig. M A constatava la mancanza dei seguenti prodotti: Vit C sport agrumi (24 pz), Mineral Plus isotonic (1x 30pz), Rep crische per wood (6pz), zero bar 60 ciocco pera (1x20pz), zero bar crema di noccole (1x20pz), whey protein rich chocolate (10pz), Whey protein choco banana (2pz), pover bcaa 2.1.1. (10pz), creatine mh (4pz), per un totale di merce mancante del valore di euro 800,00; che nessun esito aveva sortito il tentativo bonario di ottenere dalla convenuta la restituzione della somma, effettuato con PEC del 19.11.2018, onde la necessità del presente giudizio.

La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto. Ha eccepito preliminarmente il difetto di titolarità passiva in capo a sè, per essere titolare passivo del diritto dedotto in giudizio il vettore, ai sensi dell'art. 1510 c.c.; ha eccepito la decadenza dall'azione di cui all'art. 1495 c.c., per avere l'attrice soltanto in data 23.10.2018 denunciato la mancanza della merce indicata, ovvero la prescrizione per avere l'attrice azionato il diritto ad oltre un anno dalla consegna; nel merito ha dedotto che ricevuta la conferma dell'ordine n. 9443 del 9.10.2018 dava luogo alla fornitura, consegnando la merce al vettore/accompagnatore, ovvero la Bartolini S.p.a., unitamente ai documenti accompagnatori, in cui erano indicati i prodotti forniti, con la specificazione del peso, che era di Kg 55, suddivisi in 5 colli; che la consegna era avvenuta presso il domicilio dell'attrice in data 11.10.2018 alle ore 19:09; che nonostante nessuna responsabilità le poteva essere attribuita (e nutrisse forti perplessità sulla veridicità della vicenda) si rendeva disponibile a fornire all'attrice dei prodotti a sua scelta, per un importo di euro 300,00 (a fronte del valore della merce asseritamente mancante, che contrariamente all'assunto dell'attrice era pari ad euro 590,94) senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di attività istruttoria.

La domanda va rigettata le ragioni che seguono.

La domanda avanzata dall'attrice è intesa ad ottenere la restituzione del prezzo della merce acquistata, che quest'ultima assume non esserle stata consegnata. Ritiene il giudice che alla fattispecie vada applicata la disciplina in materia di inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 c.c. e ss. Peraltro, secondo una risalente pronuncia della Suprema Corte: "La rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso libera per volontà di legge il venditore stesso dall'obbligo della consegna, a norma dell'art. 1510, secondo comma c.c. Tuttavia, quando non vi sia contestazione né dell'avvenuta rimessione al vettore o allo spedizioniere dei pacchi contenenti la merce né dell'integrità dei pacchi stessi, ma il compratore contesti il contenuto dei pacchi in relazione all'obbligo del venditore di consegnare tutta la merce oggetto della vendita, nella quantità convenuta, incombe sul venditore stesso la prova di aver consegnato al compratore tutta la merce, e tale prova non può essere costituita dalla fattura di accompagnamento dei pacchi sottoscritta dal compratore e restituita al vettore allo spedizioniere al momento della loro ricezione e prima della loro apertura, dato che tale fattura fornisce la prova dell'avvenuta ricezione dei pacchi stessi e, mancando una riserva, anche dell'integrità del loro imballaggio, ma non del loro contenuto (Cass. n. 1300/1998). Di conseguenza ritiene il giudice che alla fattispecie de qua non possa essere applicata la disciplina dettata dall'art. 1495 c.c. in materia di vizi della cosa venduta. Ciò posto, è evidente che la domanda di restituzione del prezzo avanzata dall'attrice presuppone un'implicita domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., in relazione alla merce che essa assume non le sia stata consegnata. Tuttavia, a norma dell'art. 1455 c.c.: "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra". Secondo la giurisprudenza l'importanza o gravità dell'inadempimento (che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio) va valutata tenendo conto dell'interesse della parte adempiente all'esatta e tempestiva prestazione.

Ebbene, nella fattispecie, ritiene il giudice che l'aver l'attrice "denunciato" la mancanza di merce a distanza di oltre dieci giorni dalla consegna è circostanza che da un lato rivela la mancanza di tale interesse, dall'altro rileva nel senso della mancanza di lealtà della sua condotta, alla luce del principio della buona fede oggettiva, che deve presiedere all'esecuzione del contratto (si consideri solo che una tempestiva denuncia avrebbe consentito alla convenuta di verificare prontamente eventuali errori o anomalie nella preparazione dei pacchi da parte del personale addetto, non senza osservare che tale circostanza appare quanto meno sospetta, considerato che sarebbe stata verosimile una reazione dell'attrice che, al mancato rinvenimento della merce acquistata, avesse immediatamente contattato il venditore). Ebbene, secondo la giurisprudenza, l'apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell'inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto potendo

comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell'ablazione del vincolo. Pertanto, nella fattispecie, la risoluzione (parziale) del contratto non potrebbe essere pronunciata in ogni caso, attesa la mancanza di gravità del dedotto inadempimento.

In conclusione la domanda va rigettata, e le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti, considerata la peculiarità e/o controvertibilità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ASD in persona del titolare M. A. nei confronti di P S.r.l. in persona del r.p.t., così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli il 29.06.2023

Il Giudice di Pace
dott.ssa Mariagabriella De Iulio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

04 LUG. 2023

Napoli, il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Cidra Maglione

